

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale f.f. Dott.ssa Anna Petti
Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.1 del 01/02/2023

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Designazione ufficio deputato alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c.

Estensore: Sig./Dott. Cammarata Elena

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Petti Anna

Data 21/02/2023 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente: Dott. Petti Anna

Data 21/02/2023 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21/02/2023 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 21/02/2023 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

IL DIRIGENTE DELLA

Selezionare qui la Struttura Proponente

VISTO il Decreto Legislativo n. 64 del 16/08/2016 “Codice della Giustizia Contabile” e, in particolare, gli art. 212 e ss., relativi alla “Esecuzione delle sentenze di condanna” della Corte dei Conti;

VISTA la nota prot. n. 16554 del 16/12/2022, acquisita agli atti dell’Azienda con protocollo n. 87249 del 16/12/2022, con la quale la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – Ufficio Giudizi-Notifiche ha trasmesso le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziari esecutivi - prot. n. 64 del 31/05/2019 - della Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio – Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna, con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente (di seguito: amministrazione creditrice);

DATO ATTO che il codice di giustizia contabile conferma la responsabilizzazione dell’amministrazione creditrice nell’esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile sancendo, espressamente, che *“Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero”* (art. 214, comma 4, c.g.c.).

DATO ATTO, in particolare, che le suddette Linee guida, in coerenza con quanto previsto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere-dovere di ogni amministrazione creditrice di procedere all’esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna, dispongono in merito:

- all’obbligo dell’amministrazione (art. 214, comma 1 c.g.c.) di designare uno specifico Ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti;
- al dovere dell’amministrazione, per il tramite dell’Ufficio designato, di dare immediato avvio all’azione di recupero del credito (art. 214, comma 3 c.g.c.)
- all’obbligo dell’amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa al provvedimento da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato (art. 5 D.P.R. n. 260/98) e, dunque, una volta riscosse dall’Amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), devono essere riversate in favore dell’erario statale (art. 5 D.P.R. n. 260/98);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 214, comma 5, c.g.c., le amministrazioni creditrici possono avvalersi, alternativamente o cumulativamente, di tre strumenti:

- a) recupero in via amministrativa attraverso le ritenute, nei limiti di legge, sulle somme dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto o quello di quiescenza comunque denominati;
- b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

TENUTO CONTO che:

- la scelta attuativa tra le diverse possibilità di recupero offerte, come previsto dall’art. 214, comma 3, c.g.c., deve essere compiuta individuando quella più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell’esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante;
- ai sensi del citato comma 3, inoltre, *“L’amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore”*.

Oggetto: Designazione ufficio deputato alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c.

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, opportuno designare la U.O.S.D. Affari Generali e Legali per gli adempimenti necessari alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, coadiuvata dal Supporto Giuridico Aziendale e, in relazione alla modalità di esecuzione prescelta ex art. 214, comma 5, c.g.c., dalla U.O.C. Politiche del Personale e dalla U.O.C. Economico Finanziario, per quanto di rispettiva competenza;

DATO ATTO

- che il titolare dell'Ufficio designato, prescelte le modalità esecutive, è tenuto a comunicarle «tempestivamente» (art. 214, comma 2, c.g.c.) al competente Procuratore regionale, unitamente alla nomina del responsabile del procedimento;
- che, a tal fine, il titolare dell'Ufficio designato formalizza l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile in apposito atto da trasmettere al Procuratore regionale, con indicazione dei recapiti di contatto del responsabile;
- che eventuali variazioni, quale la modifica del responsabile o l'inizio di altra modalità esecutiva per abbandono della precedente (es. interruzione delle ritenute per cessazione rapporto lavorativo), devono essere comunicate al Procuratore regionale con la medesima tempestività;
- che decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, il responsabile del procedimento trasmette al competente Procuratore regionale, un prospetto informativo dell'attività svolta (art. 214, comma 8, c.g.c.) che dia conto, per ciascuna procedura esecutiva, delle partite riscosse e le disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere, delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva. La relazione deve essere resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.
- L'obbligo informativo annuale, salva diversa comunicazione da parte della Procura regionale, cessa dall'informazione del completo recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile, diventi inesistente (annullamento del titolo esecutivo) o non perseguibile (decesso del debitore).
- Nell'ipotesi in cui intervenga il decesso del debitore, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi (in tal senso, Cass. Sez. I, sent. n. 4432 del 21/02/2008), l'attività esecutiva deve essere sospesa e l'evento deve essere immediatamente portato alla cognizione della competente Procura regionale per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 (illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa). La Procura regionale comunicherà l'esito della valutazione.
- La corrispondenza con le Procure regionali deve avvenire utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata e deve sempre riportare nell'oggetto gli estremi del titolo in esecuzione e l'organo giudicante (Sezione giurisdizionale regionale o Sezione giurisdizionale centrale).

CONSIDERATO che, in ogni caso, per l'avvio dell'esecuzione della sentenza, è necessario che il titolo, munito della prescritta formula esecutiva, sia notificato personalmente, ai sensi del citato D. Lgs. "ad ogni condannato", a mezzo Ufficiale Giudiziario;

CONSIDERATO altresì, che unitamente alla notifica del titolo, in coerenza con quanto suggerito dalle Linee Guida, è opportuno procedere alla trasmissione di un invito finalizzato ad effettuare il pagamento spontaneo dell'importo dovuto, con indicazione della sorte capitale, degli eventuali interessi e rivalutazione e delle spese di giustizia e diritti di copia, da versarsi allo Stato secondo le modalità specificate nelle stesse linee guida;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

PROPONE

Per quanto su premesso e per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente riportate

1. DI DESIGNARE quale Ufficio deputato alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti la U.O.S.D. Affari Generali e Legali, coadiuvata dal Supporto Giuridico Aziendale e, in relazione alla modalità di esecuzione prescelta ex art. 214, comma 5, c.g.c., dalla U.O.C. Politiche del Personale e dalla U.O.C. Economico Finanziario, per quanto di rispettiva competenza;
2. DI DARE ATTO che:
 - l'amministrazione creditrice, per il tramite dell'Ufficio designato, deve dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, comma 3 c.g.c.);
 - il titolare dell'Ufficio designato, prescelte le modalità esecutive, è tenuto a comunicarle «tempestivamente» (art. 214, comma 2, c.g.c.) al competente Procuratore regionale, unitamente alla nomina del responsabile del procedimento;
 - il responsabile del procedimento avrà cura di effettuare, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, le comunicazioni al competente Procuratore regionale inerenti l'azione di recupero dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti;
3. DI STABILIRE che la U.O.C. Economico Finanziario, proceda ad iscrivere distintamente, nei documenti contabili i proventi dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti e di ogni altra somma connessa al provvedimento da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio, rimosse dall'Amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'erario statale;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla U.O.S.D. Affari Generali e Legali, alla U.O.C. Politiche del Personale, alla U.O.C. Economico Finanziario e al Supporto Giuridico Aziendale;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33.

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

Oggetto: Designazione ufficio deputato alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c.

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Anna Petti